

Enti pubblici - personale degli enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3580 del 20/02/2006

Dipendenti degli ordini e collegi professionali - Contratti di lavoro part - Time ex art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 convertito in legge n. 863 del 1984 - Perdurante validità nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 554 del 1988 - Fondamento.

La normativa del d.P.R. n. 68 del 1986 che, nel provvedere alla determinazione dei comparti di contrattazione ai sensi della legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) ha istituito quello del personale degli ordini e dei collegi professionali, non ha inciso direttamente sulla regolamentazione del rapporto dei dipendenti di detti ordini, ben potendo esistere, nell'assetto normativo considerato, anche nei rapporti di pubblico impiego regolati dal diritto privato, in relazione al principio di cui all'art. 2129 cod. civ.; né, in relazione al sistema delineato dalla suddetta legge n. 93 del 1983 - che affidava alla contrattazione collettiva la regolamentazione dei rapporti dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, tranne che per le materie specificate nell'art. 2 - è configurabile alcun divieto legislativo di ricorso ai contratti previsti dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 554 del 1988 che, all'art. 7, reca una "disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale, riferita alle amministrazioni civili dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali".

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3580 del 20/02/2006